

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI	2
3	OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	3
3.1	CONDIZIONI GENERALI	3
3.2	CONDIZIONI DI SICUREZZA	3
3.3	PRESENZA DI OSSERVATORI DI ENTI DI CONTROLLO / ACCREDITAMENTO	3
4	CONDIZIONI TARIFFARIE.....	3
5	CONTROLLO/REVISIONE PERIODICA E PROVA DI TENUTA INTERMEDIA DI CONTENITORI/CARRI CISTERNA	3
5.1	Presentazione della domanda.....	3
5.2	Effettuazione della verifica	4
6	MARCATURA	4
7	CONTROVERSIE	4
8	RISERVATEZZA.....	4
9	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016	5
10	RICORSI	5
11	RECLAMI	5
12	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	6

Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
1	Aggiornamenti generalizzati	<i>F. Banfi</i>	<i>G. Pascoli / R. Cusolito</i>	Febbraio 2020

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il RID stabilisce che i controlli periodici, le prove e le verifiche dei serbatoi dei carri/contenitori cisterna, previsti nei punti 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3, devono essere effettuati da un Esperto appartenente ad un Organismo riconosciuto dall'Autorità competente. Per il territorio Italiano tale Autorità è il Ministero dei Trasporti che ha provveduto a designare alcuni Organismi di Ispezione, tra cui ITALCERT S.r.l.

In conformità a quanto previsto nel RID e nelle more della piena applicazione dei decreti emessi dall'Autorità Competente, il presente Regolamento disciplina le attività per il controllo/revisione periodico/a e la prova di tenuta intermedia in conformità al RID di contenitori e carri cisterna utilizzati per il trasporto nazionale e/o internazionale di merci pericolose.

In particolare disciplina i seguenti casi:

- controllo periodico e prova di tenuta intermedia, in conformità al RID, di contenitori cisterna (container o casse mobili) utilizzati per il trasporto di merci pericolose per ferrovia;
- controllo periodico e prova di tenuta intermedia, in conformità al RID, di carri cisterna atti al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Il presente regolamento, con le modalità di seguito specificate, si applica a gestori di contenitori cisterna/casse mobili e/o di carri cisterna e imprese in genere per le attività di controllo periodico e prova di tenuta intermedia di contenitori cisterna e carri cisterna

Le ispezioni e le verifiche sono condotte con riferimento all'edizione vigente del RID.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra.

2 TERMINI E DEFINIZIONI

Agli effetti di questo Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

• **AUTORITA' COMPETENTE:** L'Autorità o ogni altro organismo designato come tale in ogni Stato e in ogni caso particolare dalla legislazione nazionale; per l'Italia: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO.

• **CARRO CISTERNA:** Un carro utilizzato per il trasporto di merci gassose, liquide, polverulente o granulari, comprendente:

- una sovrastruttura, che comporta una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti di servizio e di struttura;
- un telaio munito di propri equipaggiamenti (di rotolamento, di sospensione, di urto, di trazione, di apparato frenante ed iscrizioni).

CONTENITORE CISTERNA: Ai fini del RID e della presente procedura; con il termine contenitore cisterna vengono definiti quei particolari mezzi di trasporto (container e/o cassa mobile), espressamente progettati per facilitare il trasporto di merci gassose, liquide, polverulente o granulari, aventi una capacità superiore a 0,45 m³, senza rottura di carico e comprendenti:

- un serbatoio
- un equipaggiamento di servizio (dispositivi di riempimento, svuotamento, aerazione, sicurezza, riscaldamento e protezione calorifuga, come pure gli strumenti di misura);
- un equipaggiamento di struttura (gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione, stabilità, movimentazione o impilaggio che sono interni o esterni al serbatoio).

GESTORE DI UN CONTENITORE/CARRO CISTERNA: l'impresa in nome della quale il contenitore/carro cisterna è immatricolato o ammesso al traffico.

G I - GESTORE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: ogni entità pubblica o impresa incaricata in particolare della messa in opera o della manutenzione della infrastruttura ferroviaria.

MODIFICA: ogni operazione eseguita sul serbatoio e/o sull'equipaggiamento di servizio del serbatoio, e/o sull'equipaggiamento di struttura del serbatoio, e/o sugli equipaggiamenti speciali comunque appartenenti al serbatoio, che ne possa alterare le caratteristiche costruttive e/o la conformità al prototipo approvato e/o omologato.

OMOLOGAZIONE processo di verifica della conformità ai requisiti richiesti dalle prescrizioni/norme di riferimento per l'autorizzazione all'utilizzo di un contenitore/carro cisterna in servizio nazionale e/o internazionale.

ORGANISMO DI CONTROLLO un organismo indipendente di controllo e di prova, riconosciuto dall'Autorità Competente.

PROTOTIPO: esemplare di contenitore/carro cisterna rappresentativo della produzione di serie sul quale vengono effettuate le analisi del progetto e le prove necessarie per verificarne la conformità ai requisiti richiesti.

PROVA: insieme di attività eseguite con determinate attrezzature e/o strumenti atti a verificare la conformità ai requisiti richiesti.

RIPARAZIONE: intervento di manutenzione effettuato sul contenitore/carro cisterna necessario a ripristinare la conformità e il mantenimento dei requisiti di omologazione.

SERBATOIO: l'involucro che contiene le materie, comprese le aperture ed i relativi mezzi di chiusura.

Qualora le definizioni sopra indicate fossero in contrasto con quelli riportate in documenti normativi e/o legislativi queste ultime faranno da riferimento.

3 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

3.1 CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da ITALCERT.

Il Richiedente deve consentire agli ispettori di ITALCERT la disponibilità di tutte le documentazioni necessarie per l'espletamento delle attività di ispezione e verifica. Qualora i documenti necessari e richiesti da ITALCERT risultino essere di proprietà intellettuale di terzi (ad esempio il Fabbricante dell'attrezzatura), il Richiedente ha l'onere di richiedere direttamente al Fabbricante tali documenti o, in alternativa, fornire una delega a ITALCERT a firma del legale rappresentante per effettuare tale richiesta.

3.2 CONDIZIONI DI SICUREZZA

Qualora le attività dovessero effettuarsi presso sedi individuate dal Richiedente, esso deve assicurare direttamente o attraverso il proprio fornitore (ove applicabile) libero accesso a tali sedi agli ispettori incaricati di ITALCERT.

Inoltre, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Richiedente deve assicurare che vengano forniti agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, assicurando che vengano adottate tutte le precauzioni possibili per la protezione degli ispettori. Nel caso in cui le attività ispettive non vengano svolte presso una sede del Richiedente ma presso un proprio fornitore, il Richiedente deve assicurarsi che il fornitore in questione garantisca agli ispettori di ITALCERT tutte le precauzioni possibili per la loro protezione e salvaguardia della salute.

3.3 PRESENZA DI OSSERVATORI DI ENTI DI CONTROLLO / ACCREDITAMENTO

Il Richiedente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditemento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Richiedente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Richiedente determina la sospensione delle attività previste e la chiusura della pratica in caso di perdurare del diniego in questione.

4 CONDIZIONI TARIFFARIE

Gli importi dovuti a ITALCERT per le attività di ispezione e verifica sono stabiliti nel Tariffario, a disposizione delle aziende che lo richiedono.

La presentazione della domanda di ispezione e/o di verifica eccezionale implica da parte del cliente la conoscenza e accettazione delle tariffe previste nel tariffario.

ITALCERT può comunque emettere offerte ad hoc in particolari casi.

5 CONTROLLO/REVISIONE PERIODICA E PROVA DI TENUTA INTERMEDIA DI CONTENITORI/CARRI CISTERNA

5.1 Presentazione della domanda

Le attività di controllo/revisione periodico/a e prova di tenuta intermedia di un contenitore/carro cisterna può essere attivato da un Gestore di tali attrezzature oppure da una Impresa in genere formalmente designata dal gestore stesso e nel seguito indicato come Richiedente.

Il Richiedente delle attività di controllo/revisione periodico/a o prova di tenuta intermedia del contenitore/carro cisterna, deve inoltrare apposita domanda a ITALCERT.

Nella domanda il Richiedente deve specificare le proprie generalità nonché quelle del Gestore quando diverse, il tipo di controllo/prova da effettuare sul serbatoio, il numero di omologazione RID del serbatoio, l'elenco delle materie autorizzate al trasporto, utilizzando la denominazione conforme al RID preceduta dal relativo numero ONU.

Nella domanda deve essere inoltre specificata l'Impresa/luogo dove possono essere eseguiti i controlli e le prove previsti nel RID e nelle norme in vigore per la revisione periodica o la prova di tenuta intermedia del serbatoio.

L'impresa/luogo deve essere idonea/o sia come dotazione di impianti/attrezzature con idonei piani di sicurezza, sia come situazione logistica, allo scopo di consentire agli Esperti dell'Organismo di controllo l'effettuazione in sicurezza dei controlli e prove previsti dal RID.

Presso l'Impresa/luogo ove saranno effettuate le attività di controllo/prova periodico/a e prima dell'inizio ditali attività, il Gestore deve inviare il fascicolo/libretto cisterna o quanto meno il verbale del precedente controllo/prova effettuato/a sul serbatoio del contenitore/carro cisterna.

5.2 Effettuazione della verifica

La verifica viene effettuata da un ispettore incaricato da ITALCERT, selezionato tra gli ispettori autorizzati dall'Autorità Competente.

Il nominativo dell'ispettore viene comunicato al richiedente che ha facoltà di chiederne la sostituzione per chiare e definiti motivi di conflitto di interesse.

Effettuate con esito favorevole le attività di controllo/prova del contenitore/carro cisterna l'ispettore di ITALCERT rilascia in originale al richiedente il verbale di verifica conforme.

Successivamente al suo rilascio il certificato di ispezione dovrà essere oggetto di riesame da parte delle funzioni tecniche di ITALCERT; successivamente a tale riesame potrebbe rendersi necessario la modifica del verbale stesso o, in casi estremamente particolari, essere necessario richiamare l'attrezzatura affinché possano essere ripetute o completate determinate prove. Per tale motivo il certificato di ispezione rilasciato dall'ispettore deve essere considerato come "provvisorio" e diventa "definitivo" nel caso in cui ITALCERT non comunichi alcuna necessità di modifica entro 60 giorni dalla data della sua emissione.

Parallelamente a quanto previsto nel precedente capoverso, nel caso di controllo/revisione periodico/a completo/a, per i contenitori/carri cisterna già dotati di libretto delle prove e verifiche del serbatoio, ITALCERT provvederà anche alla contestuale compilazione del relativo certificato di revisione contenuto nell'esemplare del libretto del serbatoio in possesso del Gestore e, se richiesto dall'Autorità competente, ITALCERT compilerà anche il certificato contenuto nell'esemplare del libretto del serbatoio in possesso dell'Autorità competente.

Nel caso in cui, nel corso delle attività di controllo/prova, vengano riscontrate delle non conformità, ITALCERT avviserà sollecitamente e contestualmente sia il Richiedente e sia l'Autorità competente, indicando brevemente il tipo di non conformità riscontrata e i possibili rimedi/lavori a suo giudizio necessari e qualora esistenti per il ripristino della conformità.

Tuttavia il processo di riparazione per il ripristino della conformità del serbatoio e/o del suo equipaggiamento potrà essere attivato solo dopo il ricevimento del benestare da parte dell'Autorità competente alla procedura/progetto che l'impresa incaricata dal Gestore deve presentare all'approvazione alla stessa Autorità competente.

6 MARCATURA

A completamento delle attività di ispezione / verifica viene apposto il marchio identificativo ITALCERT con la data dell'ispezione.

7 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Milano.

8 RISERVATEZZA

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica,

sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

9 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

10 RICORSI

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Richiedente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

11 RECLAMI

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

12 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Richiedente, nel richiedere i servizi di ITALCERT previsti dal presente Regolamento, ne accetta i contenuti.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet www.italcert.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Richiedente ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Richiedente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.